

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DI CUI ALL'ART. 15 TER DELLA L.R. N. 4/2008 PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE TOSCANA

E' indetto avviso pubblico finalizzato all'individuazione di candidati idonei a ricoprire l'incarico di componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), presso il Consiglio regionale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 15 ter della L.R. n. 4/2008, dell'art. 14/sexies del Regolamento interno di organizzazione del Consiglio n. 7/2008 e della deliberazione n. 15 dell'Ufficio di Presidenza dell'1.02.2011.

L'OIV sarà costituito al fine di:

- a. verificare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione e monitorizzare l'applicazione;
- b. comunicare tempestivamente le criticità riscontrate all'Ufficio di presidenza ed al segretario generale;
- c. garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, con riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente, al regolamento, ai contratti collettivi nazionali, ai contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità e con riferimento alla deliberazione di approvazione del piano della prestazione approvata dall'Ufficio di presidenza;
- d. proporre all'Ufficio di presidenza la valutazione annuale del segretario generale e l'attribuzione allo stesso dei premi;
- e. promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- f. verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- g. validare la relazione sulla prestazione del Consiglio regionale;
- h. curare le rilevazioni circa il clima organizzativo, la condivisione interna del sistema e la valutazione dei superiori gerarchici da parte del personale.

ART. 1
Requisiti

I candidati, esterni all'ente, devono essere in possesso di specifiche competenze e conoscenze in materia di management, pianificazione, valutazione delle prestazioni e del personale delle amministrazioni pubbliche.

Sono valutati per il conferimento dell'incarico i seguenti titoli:

- a) il possesso di idoneo diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica
- b) elevata professionalità ed esperienza pluriennale nel campo manageriale o dell'organizzazione e del personale, o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico

L'incarico verrà conferito sulla base della verifica del percorso formativo, del curriculum professionale e di un colloquio finalizzato alla valutazione del livello di esperienza e capacità dei singoli candidati.

ART. 2
Incompatibilità

Non può assumere l'incarico chi versa in una delle situazioni di incompatibilità o conflitto d'interessi previste dagli artt. 11 e 12 della legge regionale 8 febbraio 2008 , n. 5 ⁽¹⁾.

Non può inoltre essere nominato componente dell'OIV chi versa in una delle situazioni previste dal comma 8 dell'art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 *“I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione”*.

ART. 3

Durata dell'incarico – trattamento economico

L'OIV consiliare rimane in carica per un periodo di tre anni e può essere rinnovato una sola volta ai sensi del comma 6 dell'art. 14 sexies del regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale 11 novembre 2008, n. 7, così come modificato dal regolamento interno n. 14/2010.

Il compenso lordo annuo, per ciascun componente dell'organismo è pari ad una indennità annua procapite lorda onnicomprensiva (rimborsi spese, IVA, IRAP, contributi previdenziali ed eventuali oneri aggiuntivi se dovuti), di € 10.000,00.

Ai membri dell'OIV è richiesta l'esclusività nell'ambito del territorio regionale in relazione alla prestazione richiesta.

ART. 4

Modalità di presentazione della candidatura

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura devono presentare domanda, corredata da dettagliato curriculum in formato europeo, datato e firmato che evidenzia in particolare la propria formazione culturale, le esperienze professionali maturate, le capacità ed attitudini possedute. La domanda e il curriculum dovranno essere redatti secondo i modelli allegati, disponibili anche su formato elettronico.

Le domande possono essere inoltrate – specificando in oggetto **CANDIDATURA OIV CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA** - utilizzando i seguenti indirizzi e-mail, **entro e non oltre il termine di 30 giorni (entro le ore 13:00) a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana:**

consiglioregionale@postacert.toscana.it
archivio@consiglio.regione.toscana.it

Le candidature avranno validità per tutta la durata della legislatura.

Eventuali informazioni potranno essere richieste direttamente alla Direzione Organizzazione e risorse – Settore Organizzazione e Personale (tel. 055-2387490 o al seguente indirizzo mail: m.naldini@consiglio.regione.toscana.it)

ART. 5

Informativa trattamento dei dati (ai sensi dell'art.13 d.lgs. n. 196/2003)

Informativa trattamento dei dati (ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003)

Il d.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il decreto indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei candidati. Ai sensi dell'art. 13 del predetto decreto si forniscono quindi le seguenti informazioni.

Il trattamento che Regione Toscana – Consiglio regionale - intende effettuare:

– ha la finalità di individuare esperti esterni all'amministrazione regionale cui conferire l'incarico di componente dell'OIV

– sarà effettuato in modo manuale e informatizzato;

– i dati saranno trattati dal Settore Organizzazione e personale.

L'utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione dell'affidamento dell'incarico di consulenza e la cura del rapporto contrattuale, con la conseguenza che l'eventuale diniego comporterà l'impossibilità di trattare la candidatura.

Il titolare del trattamento è Regione Toscana – Consiglio regionale; responsabile del trattamento è Dott. Mario Naldini responsabile del Settore Organizzazione e Personale.

Al responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, così come previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, anche per il tramite di e-mail al seguente indirizzo: m.naldini@consiglio.regione.toscana.it

Il funzionario responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mara D'Auria (tel. 055-2387918 – email: m.dauria@consiglio.regione.toscana.it).

Il Dirigente del Settore

Organizzazione e personale

Nota (1):

Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008

...omissis....

Art. 11

- Incompatibilità

1. Le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le seguenti cariche e funzioni:

a) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità; assessore e presidente di provincia della Toscana; presidente e membro di giunta delle comunità montane della Toscana e dei circondari istituiti per legge regionale; componente degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alle leggi regionali 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della [legge 5 gennaio 1994 n. 36](#) . "Disposizioni in materia di risorse idriche") e 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

b) giudice costituzionale, magistrato ordinario, amministrativo, contabile, tributario e di ogni giurisdizione speciale, fatte salve specifiche disposizioni di legge;

c) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato o di altri enti pubblici;

d) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;

e) difensore civico di regione, provincia o comune;

f) titolare di due incarichi di membro effettivo in collegi sindacali e organi di controllo, la cui designazione o nomina sia di competenza di enti pubblici anche economici o di società di capitali da essi partecipate in modo esclusivo o prevalente;

g) titolare di incarico professionale di studio, consulenza o ricerca conferito dalla Regione.

g bis) *soggetti nominati dalla Regione a seguito delle designazioni di cui all'articolo 1, comma 1 bis, lettera b)*

Art. 12

- Conflitto di interesse

1. Non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla presente legge, versando in una situazione di conflitto di interesse:

a) i dipendenti dello Stato, della Regione e degli enti locali che comunque assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina;

b) i dipendenti o consulenti dell'ente o organismo per il quale il nominativo è proposto, ovvero di enti o organismi da esso dipendenti o ad esso strumentali;

c) i membri di organi consultivi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti degli organi dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;

d) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;

- e) chi ha lite pendente, come individuato ai sensi della [legge 2 luglio 2004, n. 165](#) (Disposizioni di attuazione dell'[articolo 122, primo comma, della Costituzione](#)), in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
- f) chi abbia prestato opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina nei dodici mesi precedenti;
- g) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;
- h) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, nonché i conviventi dei medesimi soggetti, se e in quanto dichiarati ai sensi dell'[articolo 14 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48](#) (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni;
- i) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
- j) i dirigenti regionali in quiescenza, prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data del collocamento a riposo;
- k) negli organi degli enti dipendenti della Regione, di cui all'articolo 50 dello Statuto, i dirigenti e i dipendenti regionali, se non collocati in aspettativa previamente all'assunzione dell'incarico, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge regionale relativa alla disciplina dei commissari nominati dalla Regione.